Conto corrente con la Posta

GAZZETTA UFFICIALE

PARTE PRIMA

DEL REGNO D'ITALIA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Anno 74° — **Roma - Martedì, 30 maggio 1933 - Anno XI** — Numero 125

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO.

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II).	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I).	»	72	45	31.50
All'estero (Paesi dell'Unione postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100

Gli abbonamenti hanno, *di massima, decorrenza dal 1° gennaio di ogni anno, restando in facoltà dell'Amministrazione di concedere una decorrenza posteriore purchè la scadenza dell'abbonamento sia contenuta nel limite del 31 dicembre dell'anno in corso.*

La rinnovazione degli abbonamenti deve essere chiesta almeno 20 giorni prima della scadenza di quelli in corso.

In caso di reclamo o di altra comunicazione deve sempre essere indicato il numero dell'abbonamento I fascicoli, eventualmente disguidati, verranno rispediti a titolo gratuito, compatibilmente con l'esistenza delle relative scorte, purchè reclamati entro il mese successivo a quello della loro pubblicazione.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Gli abbonamenti in Roma si fanno presso l'Ufficio Cassa della Libreria dello Stato, palazzo del Ministero delle Finanze ingresso da Via XX Settembre, ovvero presso le locali Librerie Concessionarie. Gli abbonamenti per altri paesi del Regno debbono essere chiesti col sistema del versamento dell'importo nel conto corrente postale 1 2640, intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato, scrivendo nel retro del relativo certificato di allibramento la richiesta dettagliata L'amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla mancata indicazione, nei certificati di allibramento, dello scopo del versamento della somma

Gli abbonamenti richiesti dall'estero vanno fatti a mezzo di vaglia internazionali con indicazione dello scopo dell'invio sul tagliando dei vaglia stessi.

Le richieste di abbonamenti alla « Gazzetta Ufficiale » vanno fatte a parte; non unitamente, cioè, a richieste per abbonamenti ad altri periodici.

Per il prezzo degli annunzi da inserire nella " Gazzetta Ufficiale „ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA
UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI

TELEFONI-CENTRALINO: 50-107 — 50-033 — 53-914

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni dello Stato sono in vendita presso la Libreria dello Stato nel Ministero delle Finanze e presso le più importanti Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capoluoghi delle provincie del Regno.

SOMMARIO

ORDINI CAVALLERESCHI

Revoche di onorificenze.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 8 dicembre 1932-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari della guerra, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 5 luglio 1923, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Fanelli Arcangelo di Mauro.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 17 novembre 1932-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le finanze, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 26 gennaio 1919, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'ordine della Corona d'Italia al sig. Facchinetti Cipriano fu Giovanni.

Con Regio Magistrale decreto in data Roma 8 dicembre 1932-XI, sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per le comunicazioni, venne revocato il Regio Magistrale decreto in data 4 giugno 1925, col quale fu concessa l'onorificenza di cavaliere dell'Ordine della Corona d'Italia al sig. Lorusso Vito fu Mauro.

Coi Regi Magistrali decreti in data Sant'Anna di Valdieri 18 luglio 1932-X, San Rossore 19 novembre e Roma 8 dicembre 1932-XI, rispettivamente sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per la educazione nazionale, del Ministro Segretario di Stato per l'agricoltura e per le foreste, e del Primo Segretario di S. M. il Re per il Gran Magistero dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro, Cancelliere dell'Ordine della Corona d'Italia, vennero revocati i Regi Magistrali decreti in data 29 dicembre 1907, 4 gennaio 1914, 1° marzo 1919, 20 luglio 1922 e 18 marzo 1920, coi quali furono rispettivamente concesse le onorificenze di cavaliere, ufficiale, commendatore e grande ufficiale dell'Ordine della Corona d'Italia e di cavaliere dell'Ordine dei SS. Maurizio e Lazzaro al rag. Somasca Luigi fu Giuseppe.

(2085)

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Autorizzazione a promuovere in Milano una Mostra internazionale di floricoltura e giardinaggio.

Con decreto in data 4 maggio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 228, il presidente della V Triennale di Milano è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, una Mostra internazionale di floricoltura e giardinaggio che avrà luogo a Milano dal 6 maggio al 30 settembre 1933-XI.

(2081)

Autorizzazione a promuovere in Udine le manifestazioni denominate « Giugno Udinese ».

Con decreto in data 6 maggio 1933-XI di S. E. il Capo del Governo, registrato alla Corte dei conti il 16 successivo, registro n. 4 Finanze, foglio n. 229, il vice podestà di Udine, nella sua qualità di presidente dell'apposito Comitato organizzatore, è stato autorizzato a promuovere, a termini e per gli effetti dei Regi decreti-legge 16 dicembre 1923, n. 2740, e 7 aprile 1927, n. 515, le manifestazioni denominate « Giugno Udinese » che avranno luogo in Udine dal 4 al 18 giugno 1933-XI.

(2082)

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. **2084**.
Modifiche allo statuto della libera Università di Urbino.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della libera Università di Urbino, approvato con R. decreto 8 febbraio 1925, n. 230, e modificato con R. decreto 31 ottobre 1929, n. 2475;
Vedute le nuove proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della libera Università predetta;
Veduti gli articoli 1, 80 e 110 del R. decreto 30 settembre 1923, n. 2102;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della libera Università di Urbino, approvato e modificato con i Regi decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato nel modo seguente:

E' soppresso l'art. 46. In conseguenza di tale soppressione e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 14. — Il secondo comma è sostituito dal seguente:
« La Scuola di farmacia conferisce la laurea in farmacia e il diploma in farmacia ».

Art. 17. — 1. La denominazione dell'insegnamento di « legislazione sindacale e del lavoro », di cui al n. 20, è modificata in quella di « diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro ».

II. È aggiunto, col n. 21, l'insegnamento di « diritto coloniale ».

Art. 18. — È sostituito dal seguente:

« L'ordine degli studi per la Facoltà di giurisprudenza viene stabilito dalla Facoltà stessa e comunicato mediante il manifesto annuale.

Gli studenti possono variare l'ordine degli studi consigliato dalla Facoltà, purchè si iscrivano a non meno di 18 materie fra quelle elencate all'art. 17 e superino i relativi esami.

Lo studente non potrà sostenere gli esami di diritto civile, di diritto commerciale, di diritto agrario, se non avrà prima superato l'esame di istituzioni di diritto privato; nè quelli di diritto romano e di storia del diritto italiano prima di aver superato gli esami di istituzioni di diritto romano e di storia del diritto romano; nè quelli di diritto ecclesiastico, di diritto internazionale, di diritto amministrativo e scienza dell'amministrazione, di diritto sindacale e corporativo e legislazione del lavoro, prima di aver dato gli esami di diritto costituzionale; nè quello di medicina legale prima del diritto e procedura penale; nè quello di scienza delle finanze prima dell'economia politica.

Nessun anno di corso è valido, ove lo studente non abbia preso iscrizione almeno a tre corsi ».

Dopo il titolo « Norme speciali per la Scuola di farmacia » è inserito il seguente articolo:

« Art. 19. — Le materie ed i corsi d'insegnamento della Scuola di farmacia per il corso di laurea in farmacia sono i seguenti:

1. Botanica con esercitazioni;
2. Fisica con esercitazioni (biennale);
3. Mineralogia con esercitazioni;
4. Chimica generale ed inorganica;
5. Chimica organica;
6. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
7. Chimica bromatologica con esercitazioni;
8. Materia medica e farmacognosia con esercitazioni;
9. Chimica biologica;
10. Igiene e batteriologia con esercitazioni;
11. Tecnica farmaceutica e legislazione sanitaria;
12. Anatomia umana e fisiologia (semestrale);
13. Esercitazioni sulle droghe e piante medicinali;
14. Laboratorio di chimica: analisi qualitativa e quantitativa (triennale);
15. Laboratorio di chimica farmaceutica e tossocologica (biennale) ».

Art. 20 (già 19). — È sostituito dal seguente:

« Le materie ed i corsi d'insegnamento della Scuola di farmacia per il corso di diploma in farmacia sono i seguenti:

1. Chimica inorganica e organica (biennale);
2. Fisica sperimentale;
3. Botanica;
4. Mineralogia;
5. Chimica farmaceutica e tossicologica (biennale);
6. Chimica bromatologica;
7. Materia medica e farmacologia;
8. Esercizi di analisi chimica qualitativa;
9. Esercizi di analisi chimica quantitativa, di preparazioni di analisi chimico-farmaceutiche e tossicologiche;
10. Esercizi di botanica in rapporto con le piante medicinali;
11. Igiene e batteriologia;
12. Tecnica farmaceutica ».

Art. 21 (già 20). — È sostituito dal seguente:

« L'ordine degli studi per la Scuola di farmacia, tanto per il corso di laurea che per il corso di diploma, viene stabilito dalla Scuola stessa e comunicato mediante il manifesto annuale.

Gli studenti sono liberi di modificare l'ordine stesso, purchè prendano iscrizione e superino i relativi esami in almeno 12 materie di quelle elencate all'art. 19 per il corso di laurea e in almeno 10 materie di quelle elencate all'articolo 20 per il corso di diploma ».

Dopo l'art. 46 (già 45) sono inseriti i seguenti sei articoli:

« Art. 47. — Agli iscritti al corso di laurea in farmacia è fatto obbligo di esame alla fine di ogni anno per le esercitazioni, innanzi ad una Commissione nominata secondo le norme, di cui all'art. 46 ».

« Art. 48. — I laureati in chimica e i diplomati in farmacia possono essere ammessi al IV anno del corso per la laurea in farmacia alle condizioni stabilite dal Rettore, previo parere del Consiglio della Scuola ».

« Art. 49. — I diplomati in farmacia, aspiranti alla laurea in farmacia, debbono essere forniti del diploma di maturità classica o scientifica conseguito almeno tre anni prima ».

« Art. 50. — La pratica farmaceutica dovrà essere fatta dagli studenti iscritti al corso per la laurea in farmacia durante il III e IV anno, non escludendosi che alcuni mesi possano anche essere fatti negli anni precedenti.

Il tempo complessivo non deve essere inferiore a 12 mesi ».

« Art. 51. — La Commissione per l'esame di laurea in farmacia è composta di non più di 11 e non meno di 7 membri. È nominat. dal rettore, udito il preside della Scuola, ed è presieduta dal preside della Scuola, ed, in sua assenza dal professore più anziano presente ».

« Art. 52. — All'esame di laurea in farmacia è ammesso, alla fine del IV anno di effettiva frequenza, lo studente che abbia conseguito l'approvazione in tutti gli esami di profitto e si sia uniformato al disposto degli articoli 84 e 85 del regolamento generale universitario 6 aprile 1924, n. 674.

Detto esame di laurea consisterà nella discussione orale di una dissertazione scritta, svolta su argomento concernente una delle materie del corso (tesi possibilmente sperimentale), e inoltre in una discussione orale vertente sia sulle prove pratiche, sia sul riconoscimento di droghe e piante medicinali, nonchè nella lettura e valutazione delle ricette e in interrogazioni sulla farmacopea ».

La tabella *C* è sostituita dalla seguente:

« TABELLA *C* (art. 27 e 34).

Retribuzione annua dei professori incaricati e degli assistenti.

Professori incaricati:

1° Gruppo. — Per un incarico a professori di ruolo della Università, od a persone residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio o retribuzione fissa	L.	5.000
2° Gruppo. — Per un incarico a professori di ruolo in altra Università od Istituto superiore, ovvero a persone non residenti ad Urbino e provviste di altro stipendio	L.	8.000
Per due incarichi	»	10.000

3° Gruppo. — Per un incarico a persone non altrimenti stipendiate per un pubblico impiego, le quali risiedano ad Urbino in dipendenza dell'incarico stesso . . . . L. 9.000
Per due incarichi . . . . » 11.000
Assistenti . . . . » 4.000

NB. — All'assistente di chimica, di cui alla nota in calce alla tabella *A*, è fatto il seguente trattamento *ad personam*:

Stipendio iniziale . . . . L. 6.895
Stipendio al compimento del quinto anno. . . » 7.500
Stipendio al compimento del decimo anno. . » 8.000
Stipendio al compimento del quindicesimo anno » 8.500
Stipendio al compimento del ventesimo anno. » 9.000 »

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 57. — MANCINI.

REGIO DECRETO 27 ottobre 1932, n. 2085.
Modifiche allo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Veduto lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, approvato con R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1984;
Vedute le proposte di modifiche avanzate dalle autorità accademiche della Regia università predetta;
Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Istituti superiori di scienze economiche e commerciali, approvato con R. decreto 28 agosto 1924, n. 1618, ed il relativo regolamento, approvato con R. decreto 8 luglio 1925, n. 1227;
Veduto il R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176;
Veduto il R. decreto-legge 28 agosto 1931, n. 1227, convertito nella legge 16 giugno 1932, n. 812;
Sentito il Consiglio superiore dell'educazione nazionale;
Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Lo statuto della Regia università degli studi economici e commerciali di Trieste, approvato con il R. decreto 11 dicembre 1930, n. 1984, è modificato nel modo seguente:

Sono soppressi gli articoli 23 e 24.

In conseguenza della soppressione dei detti articoli e delle aggiunte che saranno disposte è modificata la numerazione degli articoli successivi e dei loro riferimenti.

Art. 2. — E' aggiunto il seguente comma:

« Successivamente alla laurea possono conseguirsi diplomi di specializzazione presso le Scuole di cui all'art. 12 ».

Art. 3. — E' sostituito dal seguente:

« Gl'insegnamenti costitutivi dell'Università sono fondamentali e complementari. Gl'insegnamenti fondamentali sono obbligatori sia per la frequenza che per l'esame agli effetti del conseguimento della laurea ».

Art. 4. — È sostituito dal seguente:

« Sono insegnamenti fondamentali:
1. Diritto commerciale;
2. Diritto internazionale;
3. Diritto marittimo;
4. Economia politica;
5. Geografia politica ed economica;
6. Diritto sindacale e corporativo;
7. Istituzioni di diritto privato;
8. Istituzioni di diritto pubblico;
9. Matematica finanziaria;
10. Merceologia;
11. Politica economica;
12. Ragioneria generale ed applicata;
13. Scienza delle finanze e diritto finanziario;
14. Statistica metodologica, demografica ed economica;
15. Storia economica;
16. Tecnica commerciale.

Sono insegnamenti complementari:
1. Complementi di matematica generale;
2. Elementi di chimica;
3. Economia e legislazione agraria;
4. Istituzioni di diritto processuale;
5. Ragioneria pubblica e contabilità di Stato ».

Art. 5. — E' sostituito dal seguente:

« Fra gl'insegnamenti fondamentali sono biennali i seguenti: ragioneria generale ed applicata; statistica metodologica, demografica ed economica; tecnica commerciale; diritto commerciale; economia politica; geografia politica ed economica; matematica finanziaria; merceologia.
Tutti gli altri sono annuali ».

Art. 6. — E' sostituito dal seguente:

« Fanno inoltre parte dell'ordine degli studi gl'insegnamenti di lingua e di letteratura italiana ed i seguenti insegnamenti di lingue straniere: francese, inglese, tedesco, spagnuolo, russo, serbo-croato, cecoslovacco ed ungherese ».

Art. 7. — I. Nel secondo comma le parole « e l'esame dell'insegnamento della lingua italiana » sono sostituite con le parole « e l'esame degl'insegnamenti della lingua e della letteratura italiana ».

II. L'ultimo comma è così modificato:

« Ciascun insegnamento linguistico è triennale; l'insegnamento della letteratura italiana è annuale ».

Gli articoli 8 e 9 sono sostituiti dai seguenti:

« Art. 8. — L'esame di tecnica commerciale è scritto e orale.
Gli esami di lingue devono essere sostenuti distintamente sulla materia di ciascun anno e sono pure scritti e orali.
Non può essere ammesso alla prova orale chi non abbia ottenuto almeno la sufficienza nella prova scritta e lo studente, ammesso alla prova orale, quando venga riprovato in questa, deve ripetere anche la prova scritta ».

« Art. 9. — Il Consiglio accademico, sentito il parere del rispettivo titolare, delibera sulla unicità o duplicità dello esame delle altre materie biennali, ed inoltre determina per quali altre materie gli esami debbano essere accompagnati da prove scritte od esperimenti pratici ».

Art. 10. — Sono aggiunti i seguenti commi:

« E' in facoltà dello studente indicare, avvertendone il professore prima dell'inizio della sessione, su quale corso, fra quelli svolti sulla materia, intenda sostenere l'esame e sempre che abbia ottenuta l'attestazione di frequenza per il corso indicato.

L'esame è sostenuto prevalentemente sul programma del corso, ma deve essere ordinato in modo da accertare la maturità intellettuale del candidato e la sua preparazione organica nella materia d'esame, senza limitarsi alle nozioni impartite dal professore nel corso seguito dallo studente ».

Art. 11. — Le ultime parole « ed istituzionali dando ad essi la precedenza » sono sostituite con le parole « dando a questi ed agli insegnamenti istituzionali la precedenza rispetto agli altri ».

Art. 12. — I. Il primo comma è sostituito dal seguente:

« Nell'Università possono essere tenute le seguenti Scuole annuali di specializzazione, con gl'insegnamenti per ciascuna indicati: »

II. Nell'elenco degl'insegnamenti della Scuola di specializzazione in banca la denominazione dell'insegnamento di « economia della moneta e del credito » è modificata in quella di « economia della banca e del credito » .

III. Nell'ultimo comma la parola « serie » è sostituita con le parole « cicli integrativi ».

IV. E' aggiunto il seguente comma:

« Il Rettore, udito il Consiglio accademico, può accordare a persone non aventi la qualità di professori dell'Università di tenervi letture scientifiche, purchè si tratti di professori di ruolo, o liberi docenti di altre Università o Istituti superiori. Egli può, inoltre, con le stesse modalità, invitare a tenervi letture scientifiche persone di sicura e riconosciuta competenza anche estranee all'insegnamento universitario ».

Art. 19. — E' sostituito dal seguente:

« Alle Scuole di specializzazione possono essere ammessi i laureati in scienze economiche e commerciali. Possono altresì esservi ammessi i laureati di altre Facoltà o Istituti superiori, da determinarsi dal Consiglio accademico, avuto riguardo alle finalità proprie di ciascun corso.

Non è consentita la contemporanea iscrizione a più corsi di specializzazione.

Il Consiglio accademico determina annualmente i corsi di quali Scuole, in numero non superiore a due, abbiano a tenersi nell'anno accademico successivo.

Per le Scuole di specializzazione è dovuta la tassa d'iscrizione in lire 150, la sopratassa per esami speciali in lire 50, la sopratassa per l'esame di diploma in lire 25, e la tassa di diploma in lire 200 ».

Art. 20. — Le parole « e di laurea » sono sostituite con le parole « di laurea e di diploma ».

Art. 21. — I primi due commi sono così sostituiti:

« Le commissioni per gli esami speciali, compresi gli esami di lingue, sono composte da tre membri ciascuna. Uno di essi è il professore ufficiale della disciplina o chi in sua assenza viene dal Consiglio accademico delegato a supplirlo; gli altri due sono nominati dal rettore su proposta del Consiglio accademico. In ogni caso, almeno uno dei membri della commissione deve essere professore di ruolo.

Ogni commissione è presieduta dal professore ufficiale della materia o da chi in sua assenza è dal Consiglio accademico delegato a supplirlo ».

Art. 22. — Nell'ultimo comma la parola « professori » è sostituita con le parole « professori ufficiali ».

Dopo il detto articolo è inserito il seguente:

« Art. 23. — Le Commissioni per gli esami dei diplomi di specializzazione sono nominate, sentito il Consiglio accademico, dal rettore, che ne ha la presidenza, tra i professori ufficiali dell'Università.

Il numero dei membri, compreso il rettore, può variare da cinque a sette ».

Art. 24 (già 25). — E' sostituito dal seguente:

« I laureati delle altre Facoltà o Istituti superiori possono essere iscritti all'anno di corso che il Consiglio accademico determinerà caso per caso con l'obbligo di sostenere tutti gli esami di materie fondamentali che non abbiano già superato presso la Facoltà o Istituto superiore di provenienza ».

Art. 25 (già 26). — La disposizione di cui alla lettera *b*) è sostituita dalla seguente:

« *b*) avere ottenuto l'approvazione negli esami speciali di tutti gl'insegnamenti fondamentali oltre che nelle due lingue prescelte a norma dell'art. 7, e in almeno uno degli insegnamenti complementari ».

Art. 26 (già 27). — E' sostituito dal seguente.

« L'esame di laurea consiste:

a) nella discussione di una dissertazione scritta, svolta dal candidato sopra un tema vertente su una delle materie fondamentali, ad eccezione delle istituzioni di diritto privato e di diritto pubblico, e da lui scelto con l'approvazione del professore della materia;

b) nella discussione inoltre di due tesine su temi scelti, con l'approvazione del professore della materia, in materie diverse tra loro e da quella della dissertazione scritta.

La dissertazione di laurea deve essere depositata in segreteria quindici giorni prima della sessione d'esami, in tre copie. La segreteria, dopo aver accertato la regolarità dell'iscrizione del candidato nell'elenco dei laureandi, ne trasmette una copia al rettore il quale designa il relatore.

Unitamente alla dissertazione scritta il candidato deve presentare in segreteria il titolo delle tesine, su apposito modulo recante la firma di approvazione dei professori con cui sono state concordate.

Le dissertazioni di laurea debbono essere conservate nell'archivio della segreteria ».

Dopo il suddetto articolo è inserito il seguente:

« Art. 27. — L'esame di diploma di specializzazione consiste nella discussione di una dissertazione scritta svolta dal candidato su argomento da lui scelto, con l'approvazione del professore della materia, in una disciplina della Scuola di specializzazione corrispondente ».

Art. 28. — I. Il settimo comma è sostituito dal seguente:

« Negli esami speciali, compresi gli esami di lingue, il voto deve essere espresso in trentesimi ».

II. Alla fine dell'articolo è aggiunto il seguente comma:

« Negli esami di diploma il voto deve essere espresso in relazione al massimo di settanta, anche se la commissione è composta di un numero di membri inferiori a sette ».

Art. 29. — I. La denominazione dell'« Istituto di ragioneria e tecnica mercantile e bancaria », di cui al n. 3, è modificata in quella di « Istituto di ragioneria e tecnica commerciale ».

II. E' aggiunto, col n. 6, il « Gabinetto di storia economica ».

Dopo il suddetto articolo sono inseriti i seguenti:

« Art. 30. — Gl'Istituti hanno lo scopo di addestrare e perfezionare studenti e studiosi nelle ricerche scientifiche, di integrare con esercitazioni pratiche gl'insegnamenti delle varie discipline e di contribuire in genere al progresso delle medesime con pubblicazioni e iniziative opportune ».

« Art. 31. — Ogni Istituto è diretto da un professore di ruolo designato dal Consiglio accademico tra i titolari delle cattedre che vi fanno capo. La nomina è fatta per un biennio e può essere successivamente confermata ».

« Art. 32. — Sono ammessi a frequentare i singoli Istituti gli studenti ed i laureati della Facoltà, nonchè gli studenti e laureati di altre Facoltà ed eventualmente gli studiosi estranei che, in base a regolare domanda, ne ottengono l'autorizzazione dal direttore ».

« Art. 33. — Ogni Istituto ha un proprio regolamento interno emanato e modificato dal direttore, previa approvazione del Consiglio accademico ».

Art. 34 (già 30). — Il primo periodo è sostituito dal seguente:

« Chi frequenta un Istituto deve osservare le norme disciplinari e didattiche contenute nel rispettivo regolamento interno o impartite dal direttore ».

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a San Rossore, addì 27 ottobre 1932 - Anno X

VITTORIO EMANUELE.

ERCOLE.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 12 maggio 1933 - Anno XI
Atti del Governo, registro 332, foglio 58. — MANCINI.

LEGGE 13 aprile 1933, n. 485.

Conversione in legge del R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della Nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato:
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Articolo unico.

È convertito in legge il R. decreto-legge 26 gennaio 1933, n. 64, che ha dato esecuzione all'Accordo stipulato fra l'Italia e il Costarica, mediante scambio di note a San José di Costarica il 21-23 dicembre 1932, per l'applicazione temporanea della clausola della Nazione più favorita ai rapporti commerciali, di navigazione e di stabilimento fra i due Paesi.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a San Rossore, addì 13 aprile 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI — DE FRANCISCI — JUNG — CIANO.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 486.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Urbe.

N. 486. R. decreto 7 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato lo statuto organico della Congregazione di carità di Urbe (provincia di Savona).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 487.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Rovegno.

N. 487. R. decreto 7 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con alcune modifiche, lo statuto organico della Congregazione di carità di Rovegno (provincia di Genova).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 7 marzo 1933, n. 488.

Approvazione dello statuto organico della Congregazione di carità di Montemezzo.

N. 488. R. decreto 7 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene approvato con una modifica, lo statuto organico della Congregazione di carità di Montemezzo (provincia di Como).

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 16 marzo 1933, n. 489.

Modificazione dello statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Michelangelo » di Firenze.

N. 489. R. decreto 16 marzo 1933, col quale, sulla proposta del Ministro per l'educazione nazionale, viene modificato lo statuto della Cassa scolastica del Regio liceo-ginnasio « Michelangelo » di Firenze.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 maggio 1933 - Anno XI

REGIO DECRETO 8 maggio 1933, n. 490.
Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Rita, in Cascia.

N. 490. R. decreto 8 maggio 1933, col quale, sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro, Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa ex conventuale di S. Rita, in Cascia.

Visto, *il Guardasigilli*: DE FRANCISCI.
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 maggio 1933 - Anno XI.

REGIO DECRETO 3 maggio 1933.
Sostituzione del commissario per la straordinaria amministrazione del comune di Messina.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA

Visto il R. decreto-legge 17 settembre 1931, n. 1233, convertito in legge 4 gennaio 1932, n. 11, con cui l'amministrazione del comune di Messina per la durata di tre anni è affidata ad un commissario straordinario;
Visto il Nostro decreto in data 15 ottobre 1931 con cui il gr. uff. dott. Cianciolo Ernesto è stato nominato commissario straordinario del Comune anzidetto per il periodo di cui avanti è cenno;
Ritenuto che, avendo il predetto rassegnato le dimissioni dalla carica, occorre provvedere alla di lui sostituzione;
Sulla proposta del Capo del Governo, Primo Ministro Segretario di Stato, Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Sono accettate le dimissioni del gr. uff. dott. Cianciolo Ernesto e in sua sostituzione è nominato commissario straordinario per l'amministrazione del comune di Messina, per il periodo di cui all'art. 1 del citato Regio decreto-legge, il viceprefetto comm. dott. Vitelli Giovanni Augusto.

Il Nostro Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Dato a Siracusa, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

VITTORIO EMANUELE.

MUSSOLINI.

(2050)

DECRETO DEL CAPO DEL GOVERNO 22 marzo 1933.
Sostituzione di un membro del Consiglio centrale del turismo.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO

Veduto il R. decreto-legge 23 marzo 1931, n. 371, concernente l'istituzione di un Commissariato per il turismo;
Veduto il proprio decreto 20 aprile 1931, recante norme di attuazione del Regio decreto-legge predetto;
Ritenuto che le questioni attinenti al turismo di competenza del Ministero degli affari esteri sono state ora affidate alla Direzione generale per gli affari economici;

Decreta:

Art. 1.

Il direttore generale per gli affari economici del Ministero degli affari esteri fa parte del Consiglio centrale del turismo in sostituzione del direttore generale del lavoro italiano all'estero.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 22 marzo 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo,
Primo Ministro Segretario di Stato:
MUSSOLINI.

Registrato alla Corte dei conti, addì 8 aprile 1933 - Anno XI
Registro n. 3 Finanze, foglio n. 279. — GUALTIERI.

(2069)

DECRETO MINISTERIALE 10 maggio 1933.
Nomina dei componenti del Consiglio di amministrazione della « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli ».

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il R. decreto 23 ottobre 1930, con il quale è stata attribuita la personalità giuridica alla « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli »;
Visti gli articoli 6 e 7 dello statuto della Federazione predetta, approvato con il citato decreto;
Considerato che è trascorso il triennio previsto dall'art. 7 dello statuto sopra citato per la durata in carica dei componenti il Consiglio di amministrazione della Federazione stessa;
Viste le designazioni fatte ai sensi dello statuto suddetto dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori e dalla Confederazione nazionale Sindacati fascisti dell'agricoltura;

Decreta:

Il Consiglio di amministrazione della « Federazione nazionale delle Casse mutue di malattia per i lavoratori agricoli » è così composto, per il biennio 1933-1934:
On. dott. Luigi Razza, deputato al Parlamento, designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, presidente; marchese dott. Carlo Gerini, designato dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori, e gr. uff. avv. Roberto Roberti, designato dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura, vice-presidenti; comm. avv. Giuseppe Montemurri e conte dott. Antonio Zappi Recordati, designati dalla Confederazione nazionale fascista degli agricoltori; rag. Giordano Gattamorta e comm. Andrea Marzatico, designati dalla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti dell'agricoltura; comm. Luigi Sala, nominato per « referendum » dai rappresentanti dalle Casse mutue aderenti alla Federazione predetta, consiglieri.
Sono confermati inoltre in qualità di membri di diritto del Consiglio di amministrazione il comm. dott. Michele

Giannattasio, in rappresentanza del Ministero delle corporazioni, ed il comm. Leonida Macciotta, in rappresentanza del Ministero dell'interno.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: MUSSOLINI.

(2052)

DECRETO MINISTERIALE 22 maggio 1933.
Inquadramento sindacale dei concessionari delle tesorerie comunali e relativi dipendenti.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visti gli atti relativi alla condizione dei concessionari delle tesorerie comunali e relativi dipendenti in rapporto all'ordinamento sindacale;

Visto il R. decreto 27 novembre 1930, n. 1720, col quale è data facoltà al Ministro per le corporazioni di emanare provvedimenti in materia di inquadramento sindacale delle categorie professionali;

Vista la legge 3 aprile 1926, n. 563, e le relative norme di attuazione;

Determina:

Art. 1.

Sono attribuiti alla Confederazione nazionale fascista del credito e dell'assicurazione i concessionari delle tesorerie comunali, e alla Confederazione nazionale dei Sindacati fascisti del credito e dell'assicurazione i loro dipendenti.

Art. 2.

Il presente decreto ha efficacia per tutti gli effetti dal 1° luglio 1933-XI.

Roma, addì 22 maggio 1933 - Anno XI

Il Capo del Governo,
Ministro per le corporazioni:
MUSSOLINI.

(2070)

DECRETI PREFETTIZI:
Riduzione di cognomi nella forma italiana.

N. 50-118 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Semolic vedova Giuseppina nata Devetak di Giovanni e di Jare Giuseppina, nata a S. Michele il 1° aprile 1884 e residente a S. Michele, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Francesco fu Francesco, nato a S. Michele il 26 luglio 1910, figlio;

Semolic Vittoria fu Francesco, nata a Diesendorf (Austria) il 10 febbraio 1916, figlia;

Semolic Zorislava fu Francesco, nata a S. Michele il 1° marzo 1920, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1192

N. 50-120 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto.

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Francesco fu Andrea e di Giuseppina Pahor, nato a Brestovizza in Valle il 10 febbraio 1880 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Giuseppina fu Antonio Semolic, nato a Brestovizza in Valle il 20 marzo 1887, moglie;

Semolic Angela, nata a Brestovizza in Valle il 7 marzo 1919, figlia;

Semolic Stanislao, nato a Brestovizza in Valle l'8 febbraio 1922, figlio;

Semolic Amelia, nata a Brestovizza in Valle il 25 settembre 1924, figlia;

Semolic Luigia fu Andrea, nata a Brestovizza in Valle il 21 dicembre 1900, figlia;

Semolic Cristina, nata a Brestovizza in Valle il 24 febbraio 1897, sorella;

Semolic Agostino, nato a Brestovizza in Valle il 19 febbraio 1891, fratello;

Semolic Andrea, nato a Brestovizza in Valle il 2 febbraio 1887, fratello.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2

del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1193)

N. 50-121 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Semolic Giuseppina in Semoli fu Antonio e fu Francesca Semoli, nata a Brestovizza in Valle il 20 marzo 1887 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1194)

N. 50-122 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Francesco fu Antonio e fu Furlan Caterina, nato a Brestovizza in Valle il 12 febbraio 1852 e residente a Brestovizza in Valle è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Giuseppe di Francesco, nato a Brestovizza in Valle il 1° maggio 1873, figlio;

Semolic Agostino di Francesco, nato a Brestovizza in Valle il 7 giugno 1878, figlio;

Semolic Filippo di Francesco, nato a Brestovizza in Valle il 24 aprile 1884, figlio;

Semolic Francesco di Francesco, nato a Brestovizza in Valle il 16 maggio 1889, figlio;

Semolic Vincenza di Francesco, nata a Brestovizza in Valle il 6 settembre 1897, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 9 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1195)

N. 50-124 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Agostino fu Giuseppe e di Semolic Maria, nato a Brestovizza in Valle il 28 settembre 1891 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Maria di Giuseppe Cernigoi, nata a Vertovino il 17 aprile 1890, moglie;

Semolic Francesco, nato a Brestovizza in Valle il 2 giugno 1925, figlio;

Semolic Massimiliano, nato a Brestovizza in Valle il 13 maggio 1927, figlio;

Semolic Giovanna Alma, nata a Brestovizza in Valle il 1 giugno 1929, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1196)

N. 50-125 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Giovanni fu Valentino e fu Kacic Anna, nato a Brestovizza in Valle il 15 dicembre 1865 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Filippo, nato a Brestovizza in Valle il 23 agosto 1896, figlio;

Semolic Francesco, nato a Brestovizza in Valle il 30 settembre 1900, figlio;

Semolic Francesca, nata a Brestovizza in Valle l'8 febbraio 1905, figlia;

Semolic Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 29 novembre 1892, figlio;

Semolic Maria fu Andrea Kociancic, nata a Brestovizza in Valle il 2 luglio 1892, nuora;

Semolic Albina di Giuseppe, nata a Brestovizza in Valle il 17 maggio 1920, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1197)

N. 50-126 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Andrea fu Giuseppe e fu Kokoravec Caterina, nato a Manzi il 30 ottobre 1862 e residente a Manzi, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Luigi, nato a Manzi il 24 febbraio 1905, figlio;

Semolic Cristina di Luigi Fakin, nata a Scherbina il 21 agosto 1907, nuora.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1198)

N. 50-127 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Semolic vedova Giovanna nata Peric fu Giuseppe e fu Maria Peric, nata a Brestovizza in Valle il 24 giugno 1869 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1199)

N. 50-128 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Mattia fu Antonio e fu Maria Kocevar, nato a Brestovizza in Valle il 14 aprile 1859 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1200)

N. 50-129 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla resti-

tuzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Filippo fu Valentino e fu Kacic Anna, nato a Brestovizza in Valle il 24 aprile 1856 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Antonia fu Giuseppe Tavcer, nata a Brestovizza in Valle il 6 gennaio 1874, moglie;

Semolic Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 20 ottobre 1902, figlio;

Semolic Maria fu Giuseppe Svetlic, nata a Brestovizza in Valle il 13 settembre 1904, nuora;

Semolic Luigi di Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 27 agosto 1923, nipote;

Semolic Stefania di Giuseppe, nata a Brestovizza in Valle il 27 aprile 1925, nipote;

Semolic Maria di Giuseppe, nata a Brestovizza in Valle il 21 ottobre 1926, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1201)

N. 50-130 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Semolic ved. Caterina nata Komar fu Andrea e fu Radetic Maria, nata a Iamiano il 19 aprile 1872 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Vincenzo fu Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 22 gennaio 1901, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1202)

N. 50-132 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Giuseppe fu Antonio e fu Semolic Francesca, nato a Brestovizza in Valle il 16 dicembre 1871 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Luigia fu Giuseppe Semolic, nata a Brestovizza in Valle il 1° maggio 1893, moglie;

Semolic Angela, nata a Brestovizza in Valle il 31 agosto 1921, figlia;

Semolic Antonio, nato a Brestovizza in Valle il 21 aprile 1926, figlio;

Semolic Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 23 aprile 1928, figlio.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1203)

N. 50-133 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Semolic Luigia in Semoli fu Giuseppe e di Semolic Maria, nata a Brestovizza in Valle il 1° maggio 1893 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1204)

N. 50-134 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Semolic ved. Maria nata Stomic fu Andrea e fu Caterina Semolic, nata a Brestovizza in Valle l'11 settembre 1852 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1205)

N. 50-135 S.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome del sig. Semolic Giuseppe fu Andrea e fu Legnissa Caterina, nato a Brestovizza in Valle il 3 marzo 1859 e residente a Brestovizza in Valle, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Semoli ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Semolic Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 24 agosto 1902, figlio;

Semolic Maria di Andrea Okretic, nata a Brestovizza in Valle il 19 settembre 1908, nuora;

Semolic Miroslao fu Giovanni, nato a Brestovizza in Valle il 28 maggio 1920, nipote;

Semolic Stanislava fu Giovanni, nata a Brestovizza in Valle il 12 dicembre 1921, nipote;

Semolic Francesco di Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 29 ottobre 1926, nipote;

Semolic Luigi di Giuseppe, nato a Brestovizza in Valle il 3 maggio 1928, nipote;

Semolic Maria di Giuseppe, nata a Brestovizza in Valle il 26 settembre 1930, nipote.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Opacchiasella, sarà notificato all'interessato a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 7 dicembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1206)

N. 50-266 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrosig Cristina in Canzut di Giovanni e di Pizzulin Pierina, nata a Cursò il 14 maggio 1903 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effeti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1207)

N. 50-267 A.

IL PREFETTO
DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto-legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Ambrosig Maria Emilia in Buiatti di Francesco e di Macorig Matilde, nata a Dolegna il 6 settembre 1909 e residente a Dolegna, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Ambrosi ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1208)

N. 50-874 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina, e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della sig.a Maurig Amalia fu Antonio e fu Stiligoj Francesca, nata a Ruttars l'8 giugno 1887 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1209)

N. 50-876 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale:

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Regina in Pelesson fu Valentino e fu Zorzin Anna, nata a Cormons il 13 agosto 1872 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1210)

N. 50-882 M.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI GORIZIA

Veduti il R. decreto 7 aprile 1927, n. 494, che estende a tutti i territori delle nuove Provincie le disposizioni contenute nel R. decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, sulla restituzione in forma italiana dei cognomi delle famiglie della Venezia Tridentina e le istruzioni contenute nel decreto Ministeriale 5 agosto 1926 per la esecuzione del Regio decreto legge anzidetto;

Veduto l'elenco dei cognomi da restituire in forma italiana compilato ai sensi dell'art. 1 di detto decreto Ministeriale;

Decreta:

Il cognome della signora Maurig Maria ved. Collarig di Giovanni e fu Sgubin Marianna, nata a Sciò il 25 marzo 1877 e residente a Dolegna del Collio, è restituito, a tutti gli effetti di legge, nella forma italiana di « Mauri ».

Uguale restituzione è disposta per i seguenti suoi famigliari:

Maurig Basilio fu Francesco, nato a Ruttars il 20 giugno 1906, figlio;

Maurig Luigia fu Francesco, nata a Ruttars l'11 settembre 1908, figlia;

Maurig Celeste fu Francesco, nata a Ruttars il 2 marzo 1913, figlia;

Maurig Amabile fu Francesco, nata a Ruttars il 4 luglio 1915, figlia;

Maurig Irene fu Francesco, nata a Ruttars il 28 dicembre 1930, figlia.

Il presente decreto, a cura dell'autorità comunale di Dolegna del Collio, sarà notificato all'interessata a termini dell'art. 2 del succitato decreto Ministeriale 5 agosto 1926 ed avrà ogni altra esecuzione secondo le norme di cui ai nn. 4 e 5 delle istruzioni anzidette.

Gorizia, addì 15 novembre 1932 - Anno XI

Il prefetto: TIENGO.

(1214)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO DIV. I - PORTAFOGLIO

N. 119.

Media dei cambi e delle rendite
del 27 maggio 1933 - Anno XI

Stati Uniti America (Dollaro)	16.48
Inghilterra (Sterlina)	65.05
Francia (Franco)	75.80
Svizzera (Franco)	371.90
Albania (Franco)	—
Argentina (Peso oro)	—
Id. (Peso carta)	4.05
Austria (Shilling)	—
Belgio (Belga)	2.687

Brasile (Milreis)	—
Bulgaria (Leva)	—
Canadà (Dollaro)	14.40
Cecoslovacchia (Corona)	57.67
Cile (Peso)	—
Danimarca (Corona)	2.90
Egitto (Lira egiziana)	—
Germania (Reichsmark)	4.53
Grecia (Dracma)	—
Jugoslavia (Dinaro)	—
Norvegia (Corona)	3.30
Olanda (Fiorino)	7.782
Polonia (Zloty)	216 —
Rumenia (Leu)	—
Spagna (Peseta)	164.75
Svezia (Corona)	3.35
Turchia (Lira turca)	—
Ungheria (Pengo)	—
U. R. S. S. (Cervonetz)	—
Uruguay (Peso)	—
Rendita 3,50 % (1906)	78.375
Id. 3,50 % (1902)	77.025
Id. 3 % lordo	54.475
Consolidato 5 %	87.025
Buoni novennali. Scadenza 1934	101.375
Id. id. id. 1940	102.675
Id. id. id. 1941	102.625
Obbligazioni Venezie 3,50 %	87.575

CONCORSI

MINISTERO DELLE COMUNICAZIONI

Concorsi per titoli a 150 posti di medico di riparto presso l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato.

IL MINISTRO PER LE COMUNICAZIONI

Visto il rapporto della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) in data 28 aprile 1933, n. pag. 410/24/66848;

Visto l'art. 82 della legge 7 luglio 1907, n. 429, modificato col R. decreto-legge 8 gennaio 1923, n. 34;

Visto il regolamento sanitario per le Ferrovie dello Stato approvato con decreto Ministeriale in data 7 febbraio 1928, n. 1787;

Sentito il Consiglio d'amministrazione;

Decreta:

L'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad indire concorsi per titoli per coprire gradatamente centocinquanta posti vacanti di medico di riparto, con le norme approvate col decreto Ministeriale in data 18 luglio 1928, n. 138.

Roma, addì 9 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: CIANO.

(2074)

MINISTERO DELL'EDUCAZIONE NAZIONALE

Proroga del concorso bandito per 4 posti di vice segretario nei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica.

IL MINISTRO PER L'EDUCAZIONE NAZIONALE

Visto il decreto Ministeriale 20 febbraio 1933, registrato alla Corte dei conti il 9 marzo 1933, reg. 5, foglio 175, col quale venne bandito il concorso a n. 4 posti di vice segretario nei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica;

Considerata l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso;

Decreta:

Il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per n. 4 posti di vice segretario nei Regi istituti di belle arti, di musica e d'arte drammatica è prorogato al 31 maggio 1933.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti.

Roma, addì 15 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: ERCOLE.

(2076)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Nomina della Commissione giudicatrice del concorso a 7 posti di volontario nella carriera d'ordine.

IL CAPO DEL GOVERNO
PRIMO MINISTRO SEGRETARIO DI STATO
MINISTRO PER GLI AFFARI ESTERI

Visto il decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI, con il quale è stato indetto un concorso per esami a sette posti di volontario nella carriera d'ordine;

Visto il R. decreto 20 marzo 1924, n. 465;

Determina:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui al citato decreto Ministeriale 14 gennaio 1933-XI, è costituita come segue:

1° comm. Sillitti Luigi, Regio console generale di 1ª classe, presidente;

2° comm. Arduini Luigi, Regio console generale di 2ª classe, membro;

3° avv. prof. gr. uff. Casanova Eugenio, sopraintendente dell'Archivio di Stato, membro;

4° il comm. Montesi Giuseppe, direttore capo divisione dell'emigrazione, disimpegnerà le funzioni di segretario della Commissione stessa.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 3 maggio 1933 - Anno XI

p. *Il Ministro*: SUVICH.

(2077)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre vacanti nelle Regie scuole medie della Tripolitania e della Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;

Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole medie della Cirenaica e della Tripolitania:

a) una cattedra di lettere italiane e latine nel Liceo classico;

b) una cattedra di lettere italiane e storia nell'Istituto tecnico superiore;

c) una cattedra di lingua e lettere latine e storia nell'Istituto magistrale superiore;

d) due cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nel Ginnasio inferiore;

e) due cattedre di lingua italiana e latina, storia e geografia nell'Istituto tecnico inferiore;

f) una cattedra di matematica e fisica nel Regio istituto tecnico superiore;
g) una cattedra di matematica nelle scuole medie inferiori;
h) due cattedre di computisteria e ragioneria nell'Istituto tecnico superiore;
i) una cattedra di istituzioni di diritto nell'Istituto tecnico superiore;
l) una cattedra di lingua francese nelle Scuole medie inferiori.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo delle scuole medie governative del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 15 luglio 1933-XI.
Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.
Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:
1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;
2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;
3° stato di famiglia, rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;
4° certificato, rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;
5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;
6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.
Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno.
Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.
Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2430.
L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18 se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo e di grado diversi
Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 8 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.
I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI.

Il Ministro: DE BONO.

(2078)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a cattedre vacanti nelle Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Tripolitania e della Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927, n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli alle seguenti cattedre delle Regie scuole secondarie di avviamento professionale della Cirenaica e della Tripolitania:
a) una cattedra di matematica e scienze;
b) una cattedra di disegno.

Art. 2.

Possono partecipare al concorso solo gli insegnanti di ruolo delle scuole secondarie di avviamento professionale del Regno, i quali non abbiano superato, alla data del presente decreto, 45 anni di età e non abbiano subito punizioni disciplinari.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 15 luglio 1933-XI.
Nelle domande debbono essere esattamente indicati: la cattedra per cui si concorre, il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.
Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:
1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;
2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti che il concorrente è di sana costituzione ed esente da imperfezioni fisiche tali da diminuire il prestigio di insegnante e da impedirgli il pieno adempimento dei suoi doveri, e che è idoneo a sopportare il clima coloniale;
3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;
4° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;
5° ritratto fotografico del concorrente, con la firma autentica di lui, vidimata dal podestà;
6° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;
7° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

Art. 4.

I concorrenti potranno inviare anche le loro pubblicazioni e quei titoli che riterranno opportuno presentare a prova di eventuali particolari attitudini al servizio nelle scuole coloniali.

Art. 5.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dall'avviso di concorso, e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 6.

I concorrenti debbono dichiarare di essere disposti a raggiungere la sede entro il termine che verrà loro indicato, e assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un triennio.

Debbono indicare altresì se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita medico-collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio d'insegnante.

Art. 8.

I vincitori del concorso, che verranno assunti nelle Regie scuole coloniali, continueranno ad appartenere per tutti gli effetti al ruolo a cui appartengono nel Regno

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre allo stipendio ed alle indennità speciali stabilite per gli insegnanti del Regno, a norma delle leggi vigenti, una indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio. Verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, una indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il servizio prestato in Colonia verrà valutato, agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi con il vantaggio di un terzo e, agli effetti della pensione, nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1929, n. 2430.

L'orario d'obbligo è stabilito in 20 ore settimanali, che saranno ridotte a 18 se l'insegnamento venga impartito in due istituti di tipo e di grado diversi.

Le ore in più saranno retribuite a norma della tabella 8 del R. decreto 6 maggio 1923, n. 1054.

I Regi provveditori agli studi e i presidi degli istituti di istruzione media sono invitati a dare la più diffusa pubblicità, anche a mezzo della stampa, al presente bando.

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE BONO.

(2079)

MINISTERO DELLE COLONIE

Concorso a posti di insegnante nelle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica.

IL MINISTRO PER LE COLONIE

Veduto il R. decreto-legge 31 gennaio 1924, n. 472;
Veduto il decreto Ministeriale 10 febbraio 1927 n. 207;

Decreta:

Art. 1.

È aperto un concorso per titoli a trenta posti di maestro e a cinque posti di maestra nelle scuole elementari della Tripolitania e della Cirenaica.

Art. 2.

Al concorso possono prender parte i maestri ordinari delle scuole alle dipendenze delle Amministrazioni scolastiche regionali, i quali non abbiano superato l'età di 35 anni e, nell'ultimo biennio, abbiano ottenuto almeno la qualifica di « buono » con otto decimi.

Art. 3.

Le domande in carta bollata da L. 5 debbono pervenire al Ministero delle colonie (Ufficio scuole e servizi archeologici) entro il 15 luglio 1933-XI.

Nelle domande debbono essere esattamente indicati il nome e cognome, la dimora del candidato e il luogo dove intende gli siano fatte le comunicazioni relative al concorso e restituiti i titoli.

Alle domande debbono essere allegati i seguenti documenti:

1° certificato di nascita, debitamente legalizzato;

2° certificato medico, debitamente legalizzato, di data non anteriore agli ultimi tre mesi dalla data del presente decreto, da cui risulti l'idoneità del concorrente a sopportare il clima coloniale;

3° stato di famiglia rilasciato dal podestà del luogo di residenza e debitamente vistato;

4° certificato attestante la durata e la qualità del servizio prestato;

5° certificato rilasciato dal segretario federale dei Fasci di combattimento della Provincia in cui ha domicilio il concorrente, attestante l'appartenenza del concorrente stesso ai Fasci di combattimento o ai Fasci femminili;

6° ritratto fotografico del concorrente con la firma autografa di lui, vidimata dal podestà;

7° cenno riassuntivo, in carta libera, degli studi fatti e della carriera didattica percorsa;

8° elenco, in carta libera, dei documenti e titoli presentati.

I concorrenti potranno anche presentare ogni altro titolo, che valga ad attestare eventuali attitudini al servizio nelle scuole elementari coloniali, ed in particolare i documenti relativi al servizio militare prestato.

Art. 4.

Non saranno prese in considerazione le domande che perverranno al Ministero dopo scaduto il termine stabilito dal presente avviso di concorso e quelle non corredate da tutti i documenti richiesti.

Art. 5.

I concorrenti debbono assumere impegno di rimanere in Colonia non meno di un quinquennio e dichiarare di essere disposti ad accettare, in caso di nomina, qualsiasi residenza verrà loro assegnata, ed a raggiungerla entro il termine che verrà loro indicato

Debbono altresì indicare se e quali persone di famiglia li seguiranno in Colonia.

Art. 6.

I vincitori del concorso, che rifiuteranno il posto offerto, perderanno, per un triennio, il diritto di concorrere ai posti vacanti nelle scuole coloniali.

Art. 7.

I vincitori del concorso, prima di essere assunti, verranno sottoposti ad una visita collegiale, che accerti la loro piena idoneità ad esercitare in Colonia l'ufficio di maestro.

Art. 8.

I vincitori del concorso, assunti nelle Regie scuole coloniali, verranno messi temporaneamente fuori dei rispettivi ruoli a disposizione dell'Amministrazione coloniale e la loro carriera si svolgerà secondo le norme e con le modalità con cui si sarebbe svolta nel ruolo da cui provengono.

Ad essi verrà fatto il trattamento economico stabilito per il personale in servizio civile in Colonia, trattamento che importa oltre alla corresponsione dello stipendio e delle speciali indennità di cui fruiscono, in condizioni analoghe, i loro colleghi del Regno, un'indennità coloniale pari a tre quarti dello stipendio, verrà inoltre concessa, oltre al rimborso delle spese di viaggio, un'indennità di equipaggiamento di L. 880.

Il periodo di effettiva permanenza in Colonia sarà valutato agli effetti degli aumenti di stipendio, per i primi due anni il doppio, per i successivi col vantaggio di un terzo, e, agli effetti della pensione nello stesso modo, ma con la riserva di cui all'art. 5 del R. decreto 21 novembre 1923, n. 2480.

I Regi provveditori agli studi sono invitati a dare la più diffusa pubblicità anche a mezzo della stampa, al presente bando di concorso

Roma, addì 10 maggio 1933 - Anno XI

Il Ministro: DE BONO.

(2080)

MUGNOZZA GIUSEPPE *direttore*

SANTI RAFFAELE *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato G. C.